



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO

COMUNALE DI RACCOLTA

DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI



Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando una elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro**: ~~soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;~~
 - h) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m. e i.
2. La realizzazione del Centro di Raccolta conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
3. ~~A norma del punto 3. dell'allegato I al D.M. 08/04/2008, il Centro di Raccolta deve essere~~ strutturato prevedendo:
 - a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili / contenitori / platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente.
 - b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e



dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto di raccolta a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore dovrà avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
- d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- e) salvaguardare l'ambiente;
- f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
- g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
- h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;
- i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di Raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di Raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.



2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:

- a) persone fisiche residenti/domiciliati nel Comune di Pantelleria (privati cittadini, utenze domestiche);
- b) persone giuridiche con sede nel Comune di Pantelleria, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano;
- c) il Gestore del Servizio di Igiene Urbana e/o della raccolta differenziata domiciliare;
- d) il Comune di Pantelleria;
- e) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08.04.2008 per come modificato con D.M. 13.05.2009, e precisamente:

N.	Descrizione	Codice C.E.R.
1	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
2	imballaggi in carta e cartone	15 01 01
3	imballaggi in plastica	15 01 02
4	imballaggi in legno	15 01 03
5	imballaggi in metallo	15 01 04
6	imballaggi in materiali compositi	15 01 05
7	imballaggi in materiali misti	15 01 06
8	imballaggi in vetro	15 01 07
9	imballaggi in materia tessile	15 01 09
10	contenitori T/FC	15 01 10* - 15 01 11*
11	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
12	filtri olio	16 01 07*
13	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
14	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* - 16 05 05



15	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
16	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
17	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
18	rifiuti in vetro	20 01 02
19	frazione organica umida	20 01 08 - 20 03 02
20	abiti e prodotti tessili	20 01 10 - 20 01 11
21	solventi	20 01 13*
22	acidi	20 01 14*
23	sostanze alcaline	20 01 15*
24	prodotti fotochimici	20 01 17*
25	pesticidi	20 01 19*
26	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
27	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* - 20 01 35* - 20 01 36
28	oli e grassi commestibili	20 01 25
29	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
30	30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)	20 01 27* - 20 01 28
31	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
32	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
33	farmaci	20 01 31* - 20 01 32
34	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
35	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
36	rifiuti legnosi	20 01 37* - 20 01 38
37	rifiuti plastici	20 01 39
38	rifiuti metallici	20 01 40
39	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
40	sfalci e potature	20 02 01
41	terra e roccia	20 02 02
42	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
43	ingombranti	20 03 07
44	cartucce toner esaurite	20 03 99
45	Rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni	

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. L'Amministrazione, con provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 21 del presente regolamento, potrà ridurre le tipologie di rifiuto conferibili.



4. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
5. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta.
6. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
7. I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnati da una scheda di conferimento, così come prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato B), debitamente compilata e consegnata al gestore del Centro di Raccolta.
8. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di stoccaggio

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Quantitativo	Tipologia di stoccaggio
carta e cartone	nessun limite	cassone scarrabile
plastica	nessun limite	cassone scarrabile
vetro	nessun limite	cassone scarrabile
metalli/ferro	nessun limite	cassone scarrabile o bilico
rifiuti misti (ingombranti)	nessun limite	cassone scarrabile
legno	nessun limite	cassone scarrabile
sfalci e potature	nessun limite	cassone scarrabile
rifiuti misti attività edilizia	100 Kg	cassone scarrabile
contenitori T/FC	nessun limite	cassonetto
pneumatici fuori uso	n. 8 pezzi per utente anno	cassone scarrabile
abiti e prodotti tessili	nessun limite	cassonetto
toner per stampa esauriti	n. 10 pezzi per utente anno	cassonetto
filtri olio	n. 2 pezzi per utente anno	contenitore a tenuta
estintori/aerosol	nessun limite	contenitore a tenuta
solventi	5 Kg	contenitore a tenuta
acidi	5 Kg	contenitore a tenuta
sostanze alcaline	5 Kg	contenitore a tenuta
prodotti fotochimici	5 kg	contenitore a tenuta
pesticidi	5 Kg	contenitore a tenuta
batterie e pile	nessun limite	contenitore a tenuta
accumulatori al piombo	nessun limite	contenitore a tenuta
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	nessun limite	contenitore a tenuta
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	nessun limite	5 cassoni scarrabili



oli e grassi commestibili	nessun limite	contenitore a tenuta
oli e grassi diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esempio oli minerali esausti)	nessun limite	contenitore a tenuta
vernici, inchiostri, adesivi e resine	nessun limite	contenitore a tenuta
detergenti contenenti sostanze pericolose	5 Kg	contenitore a tenuta
detergenti diversi da quelli di cui al punto precedente	5 Kg	contenitore a tenuta
farmaci	nessun limite	contenitore a tenuta
frazione organica umida	nessun limite	cassone scarrabile a tenuta

3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

4. A norma dell'art. 195, comma 2, lettera e), del citato D.Lgs. 152/2006, non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani:

a. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

b. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/98 (150 mq. per i Comuni con meno di 10.000 abitanti).

5. Il Centro di raccolta, per l'accertamento dei quantitativi dei rifiuti, sarà dotato di idonea pesa al cui funzionamento e controllo dovrà essere dedicato apposito operatore.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso delle utenze non domestiche e tutti quelli in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Orario di apertura

1. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con Ordinanza Sindacale. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

2. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

3. L'accesso fuori dai giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana (personale del Comune e/o appaltatore terzo del servizio di raccolta differenziata domiciliare) o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Settore II del Comune di Pantelleria.

**Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti**

1. L'accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui all'art. 7 è consentito previa esibizione al gestore del Centro di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Comunale agli utenti iscritti al ruolo TARI del Comune di Pantelleria.
2. La tessera contenente i dati identificativi dell'utente, verrà consegnata dall'Amministrazione Comunale ovvero dal Gestore del Centro in occasione della consegna dei bidoncini per la raccolta differenziata porta a porta, i dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune di Pantelleria.
3. La tessera, documento necessario per l'accesso al centro, è utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge convivente e da parenti entro il 1° grado.
4. Chiunque utilizzi una tessera senza averne diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera stessa, dell'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 19.
5. In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza la tessera deve essere consegnata all'Ufficio Tributi del Comune al momento della cancellazione dal ruolo.
7. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
 - b) il gestore, per le utenze non domestiche, è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore e una è consegnata all'utente.
8. Qualora il Centro di Raccolta venisse dotato di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni utente (utenza domestica e utenza non domestica), prima del conferimento dovrà procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti. In relazione al pagamento della tariffa rifiuti, l'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere, con apposito atto, l'individuazione di parametri quantitativi di conferimento dei rifiuti da parte dei singoli utenti o di particolari categorie, valutati in rapporto alle quantità conferite, dal numero di accessi al Centro e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza. Con apposito atto l'Amministrazione Comunale, per i quantitativi eccedenti i parametri individuati, potrà prevedere forme di pagamento delle eccedenze.
9. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
10. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.
11. Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro esemplari, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro.
12. Ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte nella apposita sezione dell'Albo Nazionale



Gestori Ambientali della Camera di Commercio. Non è richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal citato comma 8, purché lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del pubblico servizio di raccolta rifiuti con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Art. 12 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e ad seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
6. I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e contenimento ed al coperto.
7. Il deposito degli oli minerali non dovrà superare i 500 lt.
8. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono essere divisi secondo i seguenti raggruppamenti:
 - a) freddo e clima;
 - b) altri grandi bianchi;
 - c) Tv e monitor;
 - d) elettronici;
 - e) sorgenti luminose.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
10. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
11. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso



impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.

12. Integrano le disposizioni di questo articolo le schede tecniche di conferimento rifiuti allegate al presente Regolamento (vedasi Allegato A).

Art. 13 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, o nelle immediate vicinanze, del Centro di Raccolta;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:

c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;

c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;

c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;

c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.



2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Municipale;
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
4. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente regolamento;
5. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta Comunale, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'Art. 4 lett. b) D.Lgs. n. 196/03.
6. Nel caso di cui al precedente comma 5., saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune di Pantelleria è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.
5. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, da esercitarsi in sede di affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta, di prevedere direttamente a carico ed a favore del Gestore sia i costi che i ricavi di cui al precedente comma 3. In questo caso il Gestore dovrà segnalare al Comune i siti di destinazione dei rifiuti.
6. Nel caso di cui al comma precedente, il Gestore del Centro di Raccolta, che dovrà essere appositamente delegato dal Comune, provvederà a concordare con ciascun Consorzio di filiera il



Centro di Conferimento dei rifiuti, le specifiche tecniche del materiale raccolto (sfuso, pressato in balle, ecc.) ed a stipulare le relative convenzioni con i Consorzi medesimi.

7. Per i rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi Allegato C), debitamente compilata.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - f) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia municipale, i Carabinieri, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché l'A.S.P.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione del Centro comunale di raccolta ed integra i Regolamenti Comunali approvati in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

**Art. 21 – Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

Seguono Allegati:

- Schede tecniche di conferimento rifiuti (Allegato A);
- Scheda rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (Allegato B);
- Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta (Allegato C);
- Piano di ripristino (Allegato D);
- D.M. 08/04/2008 (Allegato E).



SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO RIFIUTI

A) NORME GENERALI

Il centro di Raccolta è destinato al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani e di quelli assimilati.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati devono avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite.

Tale previsione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza

dell'utenza.

Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti presso il centro saranno commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima consentita; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.


Non sono ammessi trattamenti di selezione o adeguamento volumetrico sui rifiuti conferiti e sono altresì escluse tutte le operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER.

Particolare cura dovrà essere posta relativamente alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei beni durevoli per uso domestico in modo da evitare la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose in essi contenuti; in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale e che non siano impilati gli uni sugli altri. Si evidenzia inoltre che, in linea generale, va limitata la movimentazione di tali tipologie di rifiuti ed in ogni caso non deve essere consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe rompere gli stessi beni durevoli.



B) SERVIZI E GESTIONE

Centro di Raccolta



Il Centro di Raccolta, oltre a garantire la sorveglianza durante le ore di apertura, deve garantire la presenza di personale qualificato ed addestrato adeguatamente nel gestire le diverse tipologia di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

In particolare, il personale di cui sopra dovrà essere opportunamente formato in modo da svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:



- Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle ditte al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati da parte del territorio di competenza;
- Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili alla corretta gestione degli stessi rifiuti all'interno del centro; in particolare si dovrà porre particolare cura nell'indicare il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
- Coordinarsi con gli operatori del servizio pubblico di raccolta o i trasportatori terzi autorizzati nelle attività di presa in carico dei rifiuti per il loro trasporto negli impianti di recupero o smaltimento;
- Provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e degli eventuali locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale stesso del Centro di Raccolta;
- Provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria;
- Aggiornare il "registro di manutenzione straordinaria" del centro nonché, qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti disposizioni di legge in materia.

Interventi specifici:

a) Durante l'esercizio del Centro, eventuali sversamenti di rifiuti pericolosi, se avverranno, avranno il carattere di eccezionalità e, data la trascurabile quantità di rifiuto conferito, dovranno essere prontamente eliminati dal personale addetto alla gestione, mediante l'impiego di soluzioni tampone e/o materiale assorbente, che provvederà altresì alla pulizia dell'area interessata. Il personale addetto dovrà inoltre tempestivamente intervenire


con l'aiuto di idrante e/o estintori nel caso si verificassero incendi domabili con detti strumenti, che sono propedeutici ad eventuali pronti interventi dei vigili del fuoco nel caso di eventi particolari.


b) A fine esercizio il gestore avrà l'obbligo di:

- asportare tutte le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti (containers, cassonetti, cisternette ecc);
- pulire radicalmente l'area ove insiste il Centro, con particolare riferimento alla pavimentazione;
- provvedere allo smaltimento, di ogni frazione di rifiuto rinvenuta, in sito debitamente autorizzato a norma della legislazione vigente;
- attuare la bonifica del suolo, qualora fossero riscontrate contaminazioni sottostanti.



C) SCHEMA DI FLUSSO DEI MATERIALI



**D) MODALITÀ DI CONFERIMENTO****D1: raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e assimilati****Mobili, tavoli, materassi, ecc**

conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

Il materiale dovrà essere conferito in modo separato rispetto alle altre frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato;

in particolare, i rifiuti conferiti non dovranno essere costituiti in tutto o in parte da rifiuti speciali e/o pericolosi e, nel limite del possibile, essere privi di parti in metallo e legno da conferire negli appositi cassoni.

Nel cassone devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori, quali ad esempio:


- ⇒ vecchi mobili plurimateriali (possibilmente smontati per ridurre il volume);
- ⇒ materassi e imbottiture naturali e sintetiche;
- ⇒ tappezzerie, moquette, linoleum;
- ⇒ imballaggi voluminosi;
- ⇒ lana di vetro e di roccia;
- ⇒ materiali vari in pannelli;
- ⇒ pelle e similpelle;
- ⇒ Paglietta metallica;
- ⇒ Cavi, juta, gomma, caucciù.

Nel caso in cui il conferimento sia di quantità molto consistente, l'utente dovrà contattare il Settore II del Comune al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo.

Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.



D2: raccolta differenziata del verde



Arbusti, foglie, ramaglie, erba, ecc

La raccolta del verde avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

Il materiale conferito dovrà essere esclusivamente costituito da:

- ⇒ Tagli d'erba;
- ⇒ Tagli delle siepi;
- ⇒ Ramaglie varie da potature;
- ⇒ Fogliame

Tali rifiuti dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, etc.) e non dovrà esservi presenza di tronchi interi o aventi diametro superiore a 5/6 cm.

Le ramaglie dovranno essere spezzate per ridurre il volume.


Nel caso in cui il conferimento sia di quantità molto consistente, l'utente dovrà contattare il Settore II del Comune al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo.

E' vietato il conferimento da parte di tutte le attività operanti nel settore del verde (giardinieri, florovivaisti, ecc.) degli scarti vegetali provenienti dallo svolgimento della propria attività.

Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.



D3: raccolta differenziata di carta e cartone



Giornali, libri, riviste, scatole, scatoloni, ecc

La raccolta degli imballaggi di carta e cartone avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

Il materiale dovrà essere conferito piegato, pulito e privo di frazioni estranee che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero.

Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

D4: raccolta differenziata del vetro



Vetro in lastre, bottiglie in vetro, ecc..

Per il conferimento di materiale vetroso residuale dalla raccolta differenziata domiciliare o da quella a mezzo di cassonetti stradali, l'utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a sé ed agli altri.



Il conferimento deve avvenire nell'apposito cassone scarrabile presente all'interno del Centro e con il supporto del personale addetto.

E' vietato depositare nella platea lampade fluorescenti, tubi catodici, monitor e vetri al piombo.

Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.



D5: raccolta differenziata del rottame ferroso



Ferro in genere, metalli


La raccolta del materiale ferroso avviene mediante il conferimento dello stesso in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta comunale.

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, legno), e soprattutto dovrà essere privo di contenitori etichettati T/F - X/C, che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero.

E' vietato lo smaltimento di marmitte.

Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

D6: raccolta differenziata dei rifiuti inerti



**calcinacci, mattoni, mattonelle,
miscugli di cemento, ceramiche, ecc....**

La raccolta dei rifiuti inerti avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

Il materiale da conferire dovrà essere di modesta quantità, indicativamente pari al volume di una carriola (0,50 mc.), ed esclusivamente costituito da materiale che non ne comprometta l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

In particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, ecc.) e costituiti esclusivamente da macerie edilizie (lavandini, piastrelle, calcinacci, ecc.) provenienti da piccole manutenzioni eseguite direttamente dai privati cittadini, con esclusione delle manutenzioni




effettuate da imprese del settore che devono provvedere a propria cura allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate.

E' severamente vietato gettare nel cassone materiale contenente amianto che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate.

Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

D7: raccolta differenziata di rifiuti legnosi



Imballaggi vari, cassette delle frutta, casse in legno, ecc....


La raccolta di rifiuti Legnosi avviene mediante il conferimento dello stesso in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

I rifiuti conferibili sono così individuati:

- ⇒ Imballaggi vari, quali pallets, cassette della frutta, casse in legno;
- ⇒ Mobili di legno, senza parti metalliche, e serramenti di legno, senza parti metalliche e vetro;

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, ferro) che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero.


Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

**D8: raccolta differenziata di pneumatici****Pneumatici moto, auto, biciclette**

La raccolta di pneumatici avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

E' ammesso il conferimento di pneumatici di auto e moto, privi di cerchione metallico, solo se derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di n. 8 pezzi per utenza.


Il cassone dovrà essere svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

D9: raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi**Accumulatori al piombo, vernici, ecc....**

La raccolta dei rifiuti pericolosi avviene mediante il conferimento degli stessi in contenitori a tenuta ubicati all'interno di appositi cassonetti o box all'interno del centro di raccolta.

I rifiuti conferibili sono così individuati:

- ⇒ contenitori per smalti e vernici;
- ⇒ bombolette spray;
- ⇒ prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" "F" "X" e "C" quali:




(nocivi - irritanti):

Smacchiatori, trielina, colle, acquaragia, mastici, adesivi, (es. acetovinile), detersivi per auto, diluenti, vernici nitro, vernici sintetiche e per carrozzeria, vernici per parquet, fondi. Plastificanti;




(tossici):

Smalti, soda caustica, acidi, deghiaccianti, moschicidi, antitarlo, topicidi, battericidi, disinfettanti, geodisinfettanti;



(corrosivi):

Acidi, prodotti per disotturare tubature



(nocivi - irritanti):

Alcool etilico per liquori e denaturato, smacchiatori, trielina, colle brillanti per mobili, smalti, solventi, petrolio bianco, diluenti, antiruggine allo zinco, lucidanti per carrozzeria, antiappananti, lucidacruscotti, vernici nitro e sintetiche.

- ⇒ cartucce esauste di toner di fotocopiatrici, stampanti e fax;
- ⇒ batterie esauste di auto e moto;
- ⇒ lampade al neon (integre e adeguatamente imballate).

Il materiale prima del conferimento dovrà essere già stato selezionato e dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto che ne comprometta l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

I contenitori verranno svuotati periodicamente o secondo necessità e verranno trasportati presso impianti autorizzati per lo smaltimento di tali rifiuti.


**D10: raccolta differenziata di oli e grassi vegetali residui della cottura****Oli e grassi vegetali**

La raccolta degli oli e grassi vegetali residui della cottura avviene mediante il conferimento degli stessi in appositi bidoni ubicati all'interno di appositi cassonetti o box all'interno del centro di raccolta.

Tali rifiuti dovranno essere conferiti dall'utente che dovrà provvedere a versare all'interno di tali contenitori gli oli provenienti dalla propria utenza.

E' ammesso il conferimento esclusivamente di tale frazione merceologica.

I contenitori verranno svuotati periodicamente o secondo necessità e verranno trasportati presso impianti autorizzati.

D11: raccolta differenziata di R.A.E.E.**Beni durevoli: elettrodomestici, frigoriferi ecc.**

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, suddivisi in gruppi tipologici, vanno depositati negli appositi cassoni individuali presenti nel Centro di Raccolta e trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2005.

Tali beni durevoli dovranno essere consegnati integri, compreso, per i frigoriferi e frigocongelatori, l'eventuale residuo di gas freon presente nell'elettrodomestico.

I cassoni dovranno essere svuotati, tramite trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con la frequenza necessaria per garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Centro di Raccolta rifiuti urbani differenziati

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA (Per utenze non domestiche)

	Numero	
	Data	
Centro di Raccolta	Comunale	
Sito in	Pantelleria	
Via e n.	Località Punta Croce	
Telefono	0923/695001	
Fax	0923/911981	
Descrizione tipologia di rifiuto		
Codice C.E.R.		
Azienda		
Indirizzo		
Partita IVA		
Targa mezzo che conferisce		
Quantitativo conferito al centro di raccolta		
<p>La sottoscritta azienda dichiara che il rifiuto sopra indicato rientra tra le tipologie di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani sulla base del regolamento comunale</p>		
L'Azienda Conferente		L'Addetto al centro di raccolta



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Centro di Raccolta rifiuti urbani differenziati

**SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO / SMALTIMENTO
DAL CENTRO DI RACCOLTA**

	Numero		
	Data		
Centro di Raccolta	Comunale		
Sito in	Pantelleria		
Via e n.	Località Punta Croce		
Telefono	0923/695001		
Fax	0923/911981		
Descrizione tipologia di rifiuto			
Codice C.E.R.			
Quantitativo avviato a	RECUPERO	SMALTIMENTO	
Destinazione			
L'addetto al Centro Raccolta			



PIANO DI RIPRISTINO DELL'AREA ADIBITA A CENTRO DI RACCOLTA

PREMESSA

Il presente Piano di Ripristino individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area adibita a Centro di Raccolta, una volta stabilita la chiusura dell'attività dello stesso.

ELEMENTI DEL PIANO

Viste le finalità e la tipologia dell'opera progettata, un eventuale futuro intervento di ripristino dell'area si colloca molto avanti nel tempo dalla prima messa in esercizio del complesso. Anche se verranno effettuate modifiche e integrazioni oggi non prevedibili all'impianto, in risposta ad esigenze funzionali o a vincolo normativi futuri, può essere comunque delineato oggi un piano di ripristino e reinserimento.

Nella stesura del piano di ripristino ambientale dell'area attualmente adibita a centro di raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilati si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) Ubicazione e destinazione d'uso;
- b) Riferimento idro-geologico;
- c) Bonifica dell'area.

UBICAZIONE E DESTINAZIONE D'USO

L'infrastruttura è ubicata alle porte di Pantelleria "centro urbano", in prossimità del Porto.



Fig. 1: Foto dal satellite ed individuazione dell'area d'intervento



Com'è possibile scorgere dalla fig. 1, l'accesso al sito non presenta particolari problematiche, l'intero impianto è delimitato da una "recinzione" naturale (a sud), costituita dal fronte roccioso soprastante, mentre le opere antropizzate sono rivolte verso il versante nord, con la presenza di un muro di sostegno in pietra e una successiva muratura in blocchi di pomice, l'altezza media, della predetta muratura, è variabile, l'altezza rappresentativa è di 2,50 metri.

L'accesso all'interno dell'impianto avviene per il tramite di un cancello metallico scandito da una struttura di c.a., a supporto dello stesso.

RIFERIMENTO IDRO-GEOLOGICO

Il centro di raccolta differenziata insiste su un'area caratterizzata da una morfologia sub-pianeggiante con piccolissime differenze di quote altimetriche.

I terreni sono costituiti essenzialmente da rocce vulcaniche (scoria basaltica di colore antracite verdastro).

Nell'area non si rileva la presenza né di pozzi né di sorgenti utilizzati per l'approvvigionamento idrico. L'area è caratterizzata dall'assenza di reticolo idrografico, in relazione alle scarse precipitazioni ed alla notevole permeabilità delle vulcaniti affioranti.

BONIFICA DELL'AREA

Relativamente alle esigenze di bonifica dell'area, va specificato che all'interno del centro di raccolta di che trattasi tutte le operazioni di conferimento, stoccaggio, movimentazione e trattamento sono condotte senza che il rifiuto entri in contatto diretto con gli ambienti.

L'organizzazione funzionale dell'impianto, i presidi di tutela ambientale previsti e la scarsa entità di eventi accidentali, fa sì che l'impianto in oggetto non presenti particolari necessità di bonifica, decontaminazione o di altri particolari trattamenti di risanamento, oltre ai consueti interventi di prevenzione igienico - sanitaria, costituiti dalle azioni di pulizia periodica, disinfezione, disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione che caratterizzano la normale gestione dell'impianto.

PIANO DI RIPRISTINO

Dalle premesse e considerazioni sopra riportate, di seguito si elencano le operazioni previste per il ripristino ambientale dell'area adibita a stoccaggio e raccolta differenziata dei rifiuti:

- a) Prelievo e smaltimento di tutti i rifiuti depositati presso il Centro di Raccolta;
- b) Rimozione di tutti i cassonetti e container metallici per la raccolta differenziata, previo trattamento di pulizia e disinfezione, e trasporto degli stessi in siti autorizzati;
- c) Rimozione di tutte le strutture esistenti comprensive delle recinzioni, tettoia di protezione dei rifiuti pericolosi, impianto di illuminazione, pavimentazioni in conglomerato bituminoso asfaltico ed in calcestruzzo, rampa di carico e scarico, canalizzazioni, pozzetti ed impianto di prima pioggia. Il materiale rimosso o demolito, che non risultasse più utilizzabile, sarà smaltito presso le discariche autorizzate;
- d) piano di caratterizzazione dell'area.



ALLEGATO "E"

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D.M. 8-4-2008**

**DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN
MODO DIFFERENZIATO, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 183, COMMA 1,
LETTERA CC) DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E SUCCESSIVE
MODIFICHE.**

PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 28 APRILE 2008, N. 99.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Campo di applicazione*

Art. 2. *Approvazioni e iscrizioni*

Allegato I - Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Visto il *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il *decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;

Visto l'*art. 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il *decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406* «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto il *decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996*, e successive modifiche, recante «Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti»;

Visto il *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185*, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti



obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli *articoli 13*, comma 8, e *15*, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;

Ritenuta la necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in *allegato I*, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. ⁽³⁾

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 13 maggio 2009*.

Art. 2. Approvazioni e iscrizioni

1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'*articolo 1* è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia. ⁽⁵⁾

2. I centri di raccolta di cui all'*art. 1* sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'*allegato I*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'*allegato I*.

4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'*art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'*art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406*.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'*allegato I*, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di



raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie ⁽⁹⁾.

6. L'iscrizione di cui al comma 4 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal *decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996*, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».

7. I centri di raccolta di cui all'*articolo 1* che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'*Allegato 1*, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1. ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾

[8. I centri di raccolta di cui all'*art. 1* che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli *articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006* possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa. ⁽⁷⁾]

⁽⁴⁾ Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 2, D.M. 13 maggio 2009*.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, D.M. 13 maggio 2009*.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, D.M. 13 maggio 2009*.

⁽⁷⁾ Comma soppresso dall'*art. 1, comma 5, D.M. 13 maggio 2009*.

⁽⁸⁾ Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'*art. 8, comma 4-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

⁽⁹⁾ All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con *Del. 29 luglio 2008* (Gazz. Uff. 3 settembre 2008, n. 206), successivamente revocata dall'*art. 1, Del. 25 novembre 2008* (Gazz. Uff. 18 dicembre 2008, n. 295). Vedi, ora, la *Del. 20 luglio 2009*.



Allegato I

Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2. Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- a. adeguata viabilità interna;
- b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4. Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

3. Struttura del centro

3.1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;



3.2. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) ⁽¹⁰⁾
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) ⁽¹¹⁾
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) ⁽¹¹⁾
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) ⁽¹¹⁾
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) ⁽¹¹⁾
6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05) ⁽¹⁰⁾
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) ⁽¹¹⁾
8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) ⁽¹¹⁾
9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09) ⁽¹⁰⁾
10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) ⁽¹¹⁾
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) ⁽¹⁰⁾
12. filtri olio (codice CER 16 01 07*) ⁽¹⁰⁾
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) ⁽¹⁰⁾
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05) ⁽¹⁰⁾
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07) ⁽¹⁰⁾
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) ⁽¹⁰⁾
17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) ⁽¹¹⁾
18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) ⁽¹¹⁾
19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) ⁽¹¹⁾
20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) ⁽¹¹⁾
21. solventi (codice CER 20 01 13*) ⁽¹¹⁾
22. acidi (codice CER 20 01 14*) ⁽¹¹⁾



23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)⁽¹¹⁾
 24. prodotti fotochimici (20 01 17*)⁽¹¹⁾
 25. pesticidi (CER 20 01 19*)⁽¹¹⁾
 26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)⁽¹¹⁾
 27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)⁽¹¹⁾
 28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)⁽¹¹⁾
 29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)⁽¹¹⁾
 30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)⁽¹¹⁾
 31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)⁽¹¹⁾
 32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)⁽¹¹⁾
 33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)⁽¹¹⁾
 34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)^{(11) (12)}
 35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)⁽¹⁰⁾
 36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)⁽¹¹⁾
 37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)⁽¹¹⁾
 38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)⁽¹¹⁾
 - ~~39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)⁽¹⁰⁾~~
 40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)⁽¹¹⁾
 41. terra e roccia (codice CER 20 02 02)⁽¹⁰⁾
 42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)⁽¹⁰⁾
 43. ingombranti (codice CER 20 03 07)⁽¹¹⁾
 44. cartucce toner esaurite (20 03 99)⁽¹¹⁾
 45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.⁽¹¹⁾
- 4.3. Il centro deve garantire:
- a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - b. la sorveglianza durante le ore di apertura.
5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta
- 5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.



- 5.2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
- 5.3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 5.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- 5.5. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- 5.6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al *D.Lgs. n. 95/1992* e succ. mod., e al *D.M. 392/1996*.
- 5.7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
- 5.8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
- 5.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
- 5.10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
-
- 5.11. E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'*Allegato I del D.M. 185/2007*.
- 5.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta
- 6.1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- 6.2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.



6.3. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli *allegati Ia e Ib*. ⁽¹³⁾

6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. ⁽¹⁴⁾

6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde. ⁽¹⁴⁾

7. Durata del deposito

7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi. ⁽¹⁵⁾

7.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

⁽¹⁰⁾ Voce inserita dall'art. 1, comma 6, D.M. 15 maggio 2009.

~~⁽¹¹⁾ Per effetto delle modifiche apportate al presente elenco dall'art. 1, comma 6, D.M. 15 maggio 2009, la presente voce è stata così rinumerata.~~

⁽¹²⁾ Voce così sostituita dall'art. 1, comma 7, D.M. 15 maggio 2009.

⁽¹³⁾ Punto così sostituito dall'art. 1, comma 8, D.M. 15 maggio 2009.

⁽¹⁴⁾ Punto aggiunto dall'art. 1, comma 9, D.M. 15 maggio 2009.

⁽¹⁵⁾ Punto così modificato dall'art. 1, comma 10, D.M. 15 maggio 2009.

